

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 135576

del: 25/02/2026

Oggetto: Revoca della zona di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit  (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Zimella (VR) cod. 098VR036

Numero allegati: 1

Nome file allegati: prot. 21560 Revoca della zona di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit  (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Zimella (VR) cod. 098VR036.pdf

Prot. **21560**/SVSA

Vicenza, 25.02.2026

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Sanità Animale

Sede di Vicenza – Via Camisano n° 69 – 36100 Vicenza (VI)

Direttore f.f.: Dott. Angelo Sandri

Oggetto: Revoca della zona di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Zimella (VR) cod. 098VR036

Spett.li

Unità Organizzativa
Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Regione Veneto
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Rappresentanti di Filiera Avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.com
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it
COLDIRETTI VI veneto@pec.coldiretti.it
CIA VI: vicenza@ciavicenza.it
CONFAGRICOLTURA VI: info@confagricolturavicenza.it
SOC. AGR. GOBBI FRATTINI SRL:
agricolagobbifrattini@pec.gobbifrattini.com

e p.c.

Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III
pec: dgsa@postacert.sanita.it

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - SCS4
Centro di Referenza Nazionale per I.A. e Malattia di Newcastle
pec: izsvenezie@legalmail.it

Ai Servizi Veterinari delle Az. Aulss della Regione Veneto
LORO PEC

Ai Comuni della Aulss 8 Berica interessati
LORO PEC

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Aulss 8 Berica

OGGETTO: Revoca della zona di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Zimella (VR) cod. 098VR036

Il Direttore f.f. del Servizio Sanità Animale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 il quale stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. In particolare, il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all'articolo 9 dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 che definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all'allegato di tale Regolamento;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione prot. 20881 del 25/02/2026 dell'AULSS 9 "Scaligera" di revoca delle Zone di Restrizione per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico istituita con protocollo 18558 del 31/01/2026. Cod. az. 098VR036 - comune di Zimella (VR);

RITENUTO quindi necessario modificare le zone soggette a restrizione;

Tenuto conto della delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n°27 nel settore della "salute animale" con disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS 8 Berica prot. 118232 del 17.11.2022;

DISPONE

la revoca, a far data dal 25/02/2026, della **ZONA DI PROTEZIONE**, istituita attorno al focolaio cod.az. 098VR036 di cui al dispositivo n° 11204 del 02/02/2026.

Si ribadisce che restano integralmente e contestualmente in vigore nel raggio di 10 km attorno al focolaio le misure previste per la Zona di Sorveglianza istituita con dispositivo n° 11204 del 02/02/2026.

Si informa che sul territorio sono attive altre zone di restrizione per HPAI; pertanto, si invita ad eseguire le opportune verifiche sui codici di interesse.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. SVSA *
Dott. Angelo Sandri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993